



Scuola Regionale Campania



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale

Newsletter 1/2008

Gennaio 2008

**A cura delle dott.sse Angela Fabiano e Vania De Cocco –
Segretari Comunali in servizio presso la SSPAL Campania**

Sommario : Nessun atto di gestione alla Giunta. --- Il Sindaco decide se fare la lite. --- L'ufficio legale è indipendente. --- Finanziaria 2008 - incarichi esterni. Nuovi obblighi per gli Enti locali. --- Finanziaria 2008 - gli Enti locali non possono più avvalersi di lavoro flessibile. --- Finanziaria 2008 - Flessibilità : fuori dai limiti gli staff e gli incarichi a dirigenti e direttori. --- Il patto 2006 blocca ancora le assunzioni. --- Il patto non blocca le assunzioni. --- Nuove procedure per le comunicazioni obbligatorie on line. --- Per i dirigenti non c'è reintegro. --- La par condicio lascia intatte le procedure di autotutela. --- Finanziaria 2008 - norme finanziarie. --- Finanziaria 2008 - il contenimento dei costi della politica. --- Finanziaria 2008 - piani triennali per tagliare i costi di pc, auto e immobili. --- Finanziaria 2008 - limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche. --- Finanziaria 2008 - stretta sull'utilizzo dei contratti derivati. --- Nota di chiarimento sull'applicazione dell'art. 1, comma 682, della Finanziaria 2007 sul patto di stabilità interno. --- Trasferimenti : ai fini del patto 2007 calcoli totali. --- Decreto proroga dei bilanci. --- Corte dei Conti : investimenti solo con l'avanzo certo. --- Versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale IRPEF. Condizioni economiche per i conti correnti postali dedicati. --- Finanziaria 2008 - revisione affidamento a terzi della gestione delle entrate. --- Nuovi interessi legali per i tributi locali. --- Decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (decreto milleproroghe) - proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. --- Cassa Depositi e Prestiti - ANCI, UPI e Regioni reclamano ruolo nella fase di elaborazione della riforma. --- Catasto - banca dati Agenzia del Territorio: accesso gratuito per i Comuni fino al 29 febbraio. --- Nuove regole sugli appalti : il Consiglio dei Ministri approva il regolamento contratti forniture e servizi. --- Gare d'appalto, largo alle s.n.c. --- Nuovo codice dei contratti pubblici: è legittima l'esclusione da una gara per grave negligenza nell'esecuzione di un precedente appalto. --- Ministero delle Infrastrutture: decreto 28 dicembre 2007 - programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. --- Approvato lo schema di decreto legislativo correttivo al Codice ambientale (D.L. 152/2006).

NESSUN ATTO DI GESTIONE ALLA GIUNTA

Il TAR Lazio-Latina, con la sentenza n. 1211/2007, ha ribadito, con ulteriori argomenti l'inderogabilità delle competenze degli organi degli Enti locali.

Il caso riguardava la delibera di una Giunta municipale che aveva affidato ad una società cooperativa, a mezzo di trattativa diretta e per la durata di tre anni, il servizio di refezione e di mensa presso i plessi scolastici comunali.



Una società concorrente aveva impugnato la delibera davanti al TAR, affermando che la Giunta era incompetente a deliberare atti di gestione, perché questi atti sono di competenza dei dirigenti.

Tale tesi è stata accolta dai giudici.

Infatti, l'art. 107 TUEL stabilisce che gli statuti ed i regolamenti dei Comuni e delle Province "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti".

Il TAR ha ribadito questo principio, stabilendo che non si può derogare al regime delle competenze degli organi politici ed amministrativi.

Nel caso di specie i giudici hanno evidenziato che la Giunta aveva deliberato un atto di gestione di cui non aveva la competenza per cui la delibera è illegittima.

Per molto tempo, la Giunta municipale è stata l'organo esecutivo degli Enti locali e la tendenza, di molte Giunte di Comuni di piccole e medie dimensioni, a decidere su problemi gestionali, ha radici lontane ed è ora dipendente dall'organizzazione amministrativa locale.

La nuova Carta delle autonomie dovrebbe risolvere il problema, consentendo alle norme statutarie e regolamentari di attribuire alla Giunta le competenze gestionali correlandole alla particolare struttura dei Comuni più piccoli. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 dicembre 2007)

IL SINDACO DECIDE SE FARE LA LITE

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 gennaio 2008 n. 33 ha affermato che agli Enti locali non serve la deliberazione di Giunta per costituirsi in giudizio, essendo sufficiente l'atto del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Dall'ordinamento delle autonomie locali ed in particolare dal Testo unico degli Enti locali emerge che il Sindaco e il Presidente della Provincia hanno assunto un ruolo politico amministrativo centrale, in quanto titolari di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale e provinciale.

La deliberazione della Giunta di autorizzazione alla costituzione in giudizio era giustificata in un assetto in cui il Sindaco e il Presidente della Provincia erano eletti dal Consiglio e la Giunta era espressione del Consiglio stesso.

A seguito dell'introduzione dell'elezione diretta, il Sindaco e il Presidente della Provincia sono investiti direttamente dal corpo elettorale e sono loro a legittimare gli assessori che compongono la Giunta.

Negli stessi termini del Consiglio di Stato si è pronunciata anche la Cassazione (sentenza della Sezione Lavoro del 2 maggio 2007 n. 10099), la quale ha affermato, che salve diverse previsioni dello Statuto, è attribuita al Sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 TUEL : competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è soltanto il Sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale.

Va evidenziato, peraltro, che, anche in presenza di norma statutaria che imponga la deliberazione della Giunta, l'autorizzazione della stessa attiene comunque alla legittimazione processuale e non alla validità della costituzione dell'ente, con la conseguenza che un'autorizzazione successiva è idonea ad assumere efficacia convalidante retroattiva.

In materia, comunque, rileva lo Statuto dell'ente, il quale può stabilire che i poteri di rappresentanza in giudizio spettino ai dirigenti comunali al posto del Sindaco, eliminando l'autorizzazione della Giunta comunale a promuovere le liti o a resistervi, oppure prevedendo altri procedimenti per l'attribuzione della legittimazione processuale all'organo titolare della rappresentanza in giudizio (Cassazione Sezioni Unite 16 giugno 2005, n. 12868). (Rif. www.rassegnastampa.formez.it)

L'UFFICIO LEGALE E' INDIPENDENTE

Il TAR Sardegna – Sez. II, con sentenza 14 gennaio 2008 n. 7, ha stabilito che è illegittimo il regolamento degli uffici e dei servizi che prevede che l'ufficio legale sia collocato alle dipendenze del segretario dell'Ente locale.

Il caso riguardava un Comune che aveva approvato il nuovo regolamento degli uffici e dei servizi, inquadrando il servizio legale in un settore amministrativo denominato "staff", alle dirette dipendenze del segretario generale.



Per il TAR, tale regolamento violava l'art. 3 del RDL 27/11/1933 n. 1578, che stabilisce alla lett. b) che "gli avvocati degli uffici legali istituiti ... presso enti ... devono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".

Secondo la precedente giurisprudenza (es. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 5559/2002; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6023/2004), questa disposizione relativa all'iscrizione nell'elenco speciale significava la necessità di una specifica preparazione professionale e di un ufficio legale strutturato in modo da costituire un'unità organica ed autonoma. Tale ufficio, infatti, deve essere in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico.

Tale sentenza è coerente con l'interpretazione giurisprudenziale, ma lascia ancora scoperto il problema delle competenze del segretario comunale e provinciale, che "sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività" (art. 97 TUEL). (Rif. www.rassegnastampa.formez.it)

FINANZIARIA 2008 - INCARICHI ESTERNI. NUOVI OBBLIGHI PER GLI ENTI LOCALI

La Finanziaria 2008 ha modificato nuovamente il quadro normativo che legittima l'affidamento di incarichi esterni per gli Enti locali.

A decorrere dal 2008, gli Enti locali potranno attribuire incarichi, di natura autonoma, sia occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, solamente ad esperti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria", mentre il testo previgente indicava la "provata competenza".

La dizione di "particolare e comprovata specializzazione universitaria", sembrerebbe potersi interpretare come necessità del titolo di studio della laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica di secondo livello.

La novità più importante è prevista all'art. 3, comma 55, e riguarda l'obbligo imposto al Consiglio comunale di approvare un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b), TUEL.

Tale programma, però, riguarda esclusivamente gli incarichi di ricerca, studio e consulenza e non altre tipologie di incarichi, che possono assumere la forma giuridica della prestazione di lavoro autonomo occasionale o coordinato e continuativo.

Il riferimento del legislatore a tale distinzione non può, comunque, far ritenere ancora legittima una tale differenziazione, che non ha alcun fondamento giuridico, soprattutto a seguito della novella introdotta dal cd. decreto Bersani al comma 6, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/01, la quale stabilisce espressamente che gli enti "possono affidare incarichi di lavoro autonomo, sia occasionale che di collaborazione coordinata e continuativa", escludendo definitivamente che vi siano incarichi di "elevata professionalità" distinti dalle co.co.co.

Il legislatore ha anche previsto che nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in merito all'attribuzione di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza siano fissati limiti, criteri, modalità e limite massimo della spesa annua.

Tale vincolo imporrà alla Giunta una revisione annuale del regolamento al fine di prevedere nuovi limiti.

L'affidamento di incarichi o consulenze in violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Tali disposizioni regolamentari dovranno essere trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla loro adozione. (Rif. "Italia Oggi" del 18 gennaio 2008)

FINANZIARIA 2008 - GLI ENTI LOCALI NON POSSONO PIU' AVVALERSI DI LAVORO FLESSIBILE

La Finanziaria 2008 ha riformulato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 stabilendo che le pubbliche amministrazioni "non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.

Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire".

La previsione è estremamente netta e assoluta: nessuna forma di lavoro flessibile può essere attivata, se non nel rispetto dei suddetti vincoli.



I contratti di formazione e lavoro potrebbero sfuggire alle prescrizioni dell'art. 36 novellato, solo in presenza di una riforma legislativa che ne imponga con chiarezza la sicura trasformazione, ovviamente a condizione che l'attività formativa sia svolta con successo.

Un sia pur auspicabile chiarimento interpretativo da parte del Governo, infatti, non apparirebbe sufficiente, visto, peraltro, che l'eventuale violazione dei divieti al ricorso alle forme flessibili comporta nei confronti delle Amministrazioni responsabili il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, per tre anni. (Rif. "Italia Oggi" del 4 gennaio 2008)

FINANZIARIA 2008 - FLESSIBILITA' : FUORI DAI LIMITI GLI STAFF E GLI INCARICHI A DIRIGENTI E DIRETTORI

L'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 244/2007, prevede una serie di eccezioni alla stretta sulle assunzioni flessibili, piuttosto estesa.

La norma stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'art. 90 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione a organi di direzione, consultivi e di controllo delle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Pertanto, i casi in cui le Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, quelle locali, possono attivare contratti a termine senza i vincoli previsti dal comma 1 del novellato art. 36 del D.Lgs. 165/2001 sono i seguenti:

- Staff degli organi di governo. L'incarico negli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo sfugge ai vincoli imposti al rapporto di lavoro a tempo determinato, perché proprio il carattere fiduciario del rapporto rende i dipendenti appartenenti agli staff inscindibilmente legati al mandato elettorale dell'organo politico. Pertanto, l'ufficio di staff non può che durare esattamente quanto dura il mandato politico. Si tratta, allora, di rapporti di lavoro necessariamente da configurare a tempo determinato, non costituenti causa di abuso nell'apposizione del termine e, dunque, causa di precariato.
- Incarichi dirigenziali. L'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 368/2001 consente sempre la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con dirigenti, purché di durata non superiore a cinque anni, precisando che i contratti dirigenziali sono esclusi dalle specifiche garanzie previste dal medesimo decreto legislativo.
- Direttori generali. La formulazione generica dell'art. 36, comma 7, consente di comprendere anche gli incarichi esterni ai direttori generali di Comuni e Province tra i rapporti a termine esenti dai vincoli alle assunzioni a tempo determinato. L'assunzione a tempo determinato del direttore generale ha una natura analoga a quella dei dirigenti a contratto.
- Preposizione ad organi consultivi e di controllo. La disposizione del comma 7 dell'art. 36 consente di risolvere positivamente il dubbio circa la possibilità di attribuire incarichi a contratto, relativi a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici. (Rif. "Italia Oggi" del 4 gennaio 2008)

IL PATTO 2006 BLOCCA ANCORA LE ASSUNZIONI

Ad oggi, gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2006 non possono assumere personale a qualsiasi titolo.

La legge finanziaria 2007 (legge n. 296/06), al comma 561 dell'art. 1 ha previsto letteralmente che "gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsiasi tipo di contratto".

In sostanza, dal 2007 in poi, l'ente non in regola con il patto del 2006 non poteva procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo.

Sulla questione è, però, intervenuta la legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto "milleproroghe" dello scorso anno.

L'art. 6, comma 8-sexies, disapplicava il citato comma 561, ma esclusivamente per l'anno 2007.



Ecco perché, attualmente, gli Enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno si trovano concretamente nell'impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo, a meno che non intervenga il legislatore a disapplicare (o addirittura abrogare) il comma 561 della Finanziaria 2007.

Sia la Finanziaria 2008 che il consueto decreto "milleproroghe" di fine anno (D.L. n. 248/2007) non hanno previsto alcuna norma atta a risolvere una questione di così rilevante importanza. (*Rif. "Italia Oggi" del 18 gennaio 2008*)

IL PATTO NON BLOCCA LE ASSUNZIONI

L'art. 1, comma 561, della legge 296/2006 è indirettamente abrogato dall'art. 3, comma 120, della legge 244/2000. Un intrecciarsi di norme potrebbe lasciar dubitare del contrario, ma la tegola del blocco delle assunzioni come punizione per gli enti non virtuosi nell'attuale formulazione della Finanziaria non esiste.

Il dubbio nasce dal testo dell'art. 6, comma 8-sexies, del D.L. 300/2006, convertito in legge 17/2007, che disapplicava il prefato comma 561 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per l'anno 2007.

L'art. 1 comma 561, stabilisce che "gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto".

Con ogni evidenza è (era) una regola sanzionatoria per i Comuni e le Province non virtuose, le quali non avessero rispettato il patto di stabilità, prevista dalla legge 296/2006, con efficacia limitata a quella annuale della legge finanziaria. Tale legge è costituita sia da norme "a regime", che esplicano effetti a tempo determinato, sia da disposizioni i cui effetti, invece, sono limitati al solo anno finanziario regolato.

Questo è certamente il caso della sanzione del blocco delle assunzioni, che, infatti è stata ripetuta anno per anno dalle varie leggi finanziarie. Ciò prova che detta sanzione non era una previsione ad efficacia indeterminata, ma disposta di volta in volta e valevole solo per un certo anno finanziario.

In ogni caso, nel 2006 il patto di stabilità era ancora impostato sui tetti di spesa, sia di voci contabili diverse da quelle relative al personale, sia di voci di spesa specificamente relative al personale. Pertanto, poteva avere un senso che il mancato rispetto del patto determinasse la conseguenza del blocco delle assunzioni.

Nel 2007, invece, come noto, il patto di stabilità è stato impostato sul criterio dei saldi e le spese di personale sono conglobate nel conto complessivo.

Non avrebbe avuto, dunque, senso una specifica sanzione sulle spese di personale, visto che esse non hanno una loro autonoma rilevanza ai fini del patto.

Un'ulteriore disposizione legislativa espressa in tal senso anche per il 2008, sarebbe stata inutile: infatti, il patto di stabilità è disciplinato dalla legge 244/2007 in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto per il 2007. Né, come già detto, si può considerare l'art. 1, comma 561, come una disposizione "a regime".

Infatti, essa ha coerenza esclusivamente col patto di stabilità per il 2006.

Opera il principio generale secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono sempre assumere. Per limitare questo potere occorre una norma espressa che, infatti, le leggi finanziarie, fino a quella per il 2007, hanno sempre previsto. (*Rif. "Italia Oggi" del 25 gennaio 2008*)

NUOVE PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON LINE

Dall'11 gennaio 2008 è entrato in vigore e sarà pienamente operativo dal 1° marzo 2008 il decreto interministeriale con il quale si stabiliscono nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on line (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati.

Tutti i soggetti interessati, fino al 1° marzo 2008, potranno ancora scegliere tra l'invio cartaceo e quello telematico; da quella data, invece, il sistema telematico diventerà obbligatorio, sostituendo definitivamente tutte le comunicazioni cartacee.

Questo è quanto dispone il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007, in attuazione del nuovo sistema di comunicazioni obbligatorie per i rapporti di lavoro previsto dalla legge finanziaria 2007 (comma 1180).



Il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l'impiego (CPI), all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro. Non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello.

Il Sistema CO è il primo servizio telematico della rete dei servizi per il lavoro in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini: dalla ricerca di prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro fino alla pensione.

Le caratteristiche del pubblico impiego hanno reso necessaria una traduzione per la pubblica amministrazione di alcune previsioni, a cui si è dedicata la Funzione Pubblica con la circolare 1/2008.

La circolare, oltre a ricordare le tipologie contrattuali che rientrano nella norma, illustra le procedure con cui vanno "trattate" alcune fattispecie proprie degli uffici pubblici.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti alla comunicazione anche quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, come nel caso delle progressioni verticali, che nei fatti sono promozioni, ma che tecnicamente rappresentano nuove assunzioni. Pertanto, per ogni progressione verticale dovrà essere comunicata una cessazione e un'assunzione.

Stesso discorso vale per le mobilità : in questo caso l'Amministrazione cedente comunicherà la cessazione, mentre quella di destinazione dovrà trasmettere l'avviso di assunzione.

Nuove assunzioni sono anche i contratti a termine, i co.co.co. negli uffici di staff delle strutture politiche.

Per ogni caso non segnalato scattano sanzioni da 100 a 500 euro per il capo del personale o per il responsabile del procedimento. (Rif. www.noccioli.it; "Il Sole 24 Ore" dell'11/01/2008)

PER I DIRIGENTI NON C'E' REINTEGRO

La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 24246/07 (depositata il 21 novembre 2007), ha statuito che l'illegittimità del licenziamento di un dirigente comporta la possibilità per l'interessato di ottenere soltanto il pagamento delle apposite indennità previste dalla contrattazione collettiva, ma non la riammissione sul posto di lavoro né il pagamento delle retribuzioni successive al recesso.

Ha, pertanto, precisato che "il dirigente, anche convenzionale, ha diritto soltanto alla tutela obbligatoria, non a quella reale, a meno che non sia stata prevista appositamente a livello di contratto collettivo o di contratto individuale".

L'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo può, infatti, essere stabilito convenzionalmente, ma sorge solo in questo caso.

La Suprema Corte evidenzia come un rapporto di lavoro di "vertice", d'altronde, comporta un più intenso vincolo fiduciario con il datore di lavoro e, quindi, una possibilità di reintegrazione forzata non si adatta all'esistenza di questo vincolo.

I giudici, ricordano, altresì, che l'art. 10 della legge 604/1966 dispone che le norme contro i licenziamenti si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato o di operaio, escludendo così i dirigenti. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 dicembre 2007)

LA PAR CONDICIO LASCIA INTATTE LE PROCEDURE DI AUTOTUTELA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6005/2007, ha chiarito che quando si prospetta una illegittimità della procedura concorsuale, l'esigenza primaria è quella di ripristinare la legalità violata, esigenza rispetto alla quale non è configurabile alcuna violazione della *par condicio*, assicurata, in primo luogo da un rigoroso rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Nel caso di procedimento concorsuale che non si è ancora concluso, non sussistono per la pubblica amministrazione vincoli e limitazioni all'esercizio del potere di autotutela per ripristinare la legalità, non potendosi ancora essersi consolidata alcuna posizione di vantaggio per nessun concorrente.

Pertanto, secondo i giudici, nel caso oggetto della sentenza, si è comportata correttamente l'Amministrazione che ha agito in via di autotutela modificando il regolamento relativo alla predeterminazione dei criteri per la selezione del personale dipendente di ruolo ai fini dell'attribuzione dei livelli economici differenziati di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del DPR 333/1990. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 dicembre 2007)



FINANZIARIA 2008 - NORME FINANZIARIE

Ennesimo cambio della normativa relativamente al patto di stabilità, la quale risulta meno rigida.

Con la Finanziaria 2008 si dispone, infatti, l'ampliamento al 2010 delle regole dettate dalla legge finanziaria 2007, la modifica dei coefficienti di partecipazione e degli obiettivi programmatici e si stabilisce l'introduzione del principio della competenza mista.

Sono, altresì, previste regole specifiche per il 2008 relativamente agli enti che hanno avuto nel triennio 2003/2005 un saldo medio di competenza positivo, statuendo l'ampliamento dell'utilizzazione degli avanzi di amministrazione e dando premi agli enti virtuosi.

Si fissa, ancora, il principio del monitoraggio trimestrale; si dispone il completamento e l'adattamento del sistema SIOPE; si introduce la sanzione dell'equiparazione al mancato rispetto del patto della mancata trasmissione della certificazione; si dà al Governo la possibilità di dettare norme per la limitazione dei prelievi dal conto presso la tesoreria.

Inoltre, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione potranno essere utilizzati fino al 50% per spesa corrente e fino al 25% per la manutenzione del patrimonio immobiliare dei Comuni.

Queste norme valgono per il triennio 2008/2010.

Per quanto riguarda i trasferimenti, la Finanziaria 2008 prevede che essi vengano tagliati in misura pari ai risparmi conseguenti all'applicazione delle norme di contenimento delle spese della politica, salvo che per l'aumento di 100 milioni di euro dei trasferimenti per i piccoli Comuni, incremento che è finanziato sempre da tali voci di risparmio. (Rif. "Italia Oggi" del 28 dicembre 2007)

FINANZIARIA 2008 - IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA

La Finanziaria 2008 abroga la possibilità, utilizzata da molti enti medi e grandi, di trasformare il gettone di presenza dei consiglieri in indennità di carica. Si subordina l'erogazione di questo compenso all'effettiva presenza, mentre nel caso di indennità era sufficiente giustificare l'assenza.

Si abbassa dal 33% al 25% dell'indennità percepita dal Sindaco o dal Presidente di Provincia il tetto mensile dei gettoni.

I consiglieri comunali e provinciali che si collocano in aspettativa non retribuita dovranno sostenere direttamente gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Gli amministratori che percepiscono l'indennità di carica nel proprio ente non potranno più percepire da parte di altre Amministrazioni, in cui siano presenti come consiglieri, gettoni di presenza per le riunioni.

Gli amministratori che si recano fuori sede per ragioni d'ufficio hanno diritto solo al rimborso delle spese effettive per il viaggio ed in misura forfettaria per le altre: scompare, dunque, l'indennità di missione.

Viene, altresì, rivista l'indennità dei presidenti e degli assessori di Unioni, Consorzi e Comunità montane, disponendo che ad essi spetti un'indennità non superiore al 50% del corrispondente amministratore di un Comune avente la stessa popolazione dell'Unione o Comunità o Consorzio.

L'aumento di indennità e gettoni viene precluso, oltre che agli enti dissestati, anche a quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità.

Il numero massimo degli assessori è ridotto a 12, ma dal prossimo mandato amministrativo.

L'istituzione di Circoscrizioni è limitata ai soli Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti.

I Comuni potranno far parte di un solo Consorzio o Unione o altra forma di gestione associata, salvo che per gli ATO dei servizi idrici e dei rifiuti.

Si dispone, pertanto, la nullità degli atti adottati dalle forme associative in violazione di questo limite a decorrere dal 1° aprile 2008.

Questi limiti non si applicano alle forme associative obbligatorie. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 dicembre 2007 e "Italia Oggi" del 28 dicembre 2007)

FINANZIARIA 2008 - PIANI TRIENNALI PER TAGLIARE I COSTI DI PC, AUTO E IMMOBILI

I commi da 594 a 599 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 prevedono una serie di disposizioni finalizzate al contenimento di alcune spese di funzionamento delle strutture pubbliche.



Nello specifico, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (tra cui anche Comuni e Province) l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo dei seguenti beni:

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
- b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

La verifica delle misure contenute nel piano triennale sarà oggetto di apposita relazione a consuntivo da inviare, annualmente, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (comma 597).

Il comma 598 prevede, altresì, che i suddetti piani triennali siano resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso la pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità previste, rispettivamente, dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 (Codice amministrazione digitale).

Infine, si prevede una sorta di censimento degli immobili di proprietà pubblica.

Infatti, il comma 599 impone alle Amministrazioni pubbliche di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino, a qualunque titolo diritti reali, indicando gli eventuali proventi annualmente ricavati dalla cessione in locazione ecc.;
- b) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La suddetta comunicazione dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008. (Rif. "Italia Oggi" del 25 gennaio 2008)

FINANZIARIA 2008 - LIMITI ALLA COSTITUZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'art. 3, comma 27, della Finanziaria 2008, stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

Il comma 29, stesso art. 3, dispone che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

Le Amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui sopra, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali



alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

Il comma 32 prevede che i collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle Amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti. (Rif. www.diritto.it)

FINANZIARIA 2008 - STRETTA SULL'UTILIZZO DEI CONTRATTI DERIVATI

La Finanziaria 2008 introduce norme più restrittive sull'uso dei derivati finanziari da parte delle Regioni e degli Enti locali, stabilendo, innanzitutto, che esso deve essere improntato alla massima trasparenza.

Tali contratti devono essere conformi alle previsioni dettate dal Ministero dell'Economia e Finanza, sentita la CONSOB e la Banca d'Italia.

Il Ministero dell'Economia e Finanza vigila anche sull'applicazione di tali previsioni.

Viene fissato, altresì, l'obbligo di evidenziazione nel bilancio dell'ente dei rischi connessi all'uso di derivati finanziari.

I vincoli previsti per l'uso dei derivati da parte degli Enti locali sono elemento essenziale ai fini della validità di tali operazioni e l'inosservanza di queste regole deve essere segnalata alla Corte dei Conti. (Rif. "Italia Oggi" del 28 dicembre 2007)

NOTA DI CHIARIMENTO SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 682, DELLA FINANZIARIA 2007 SUL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato del 24 dicembre 2007, adottato sentito il Ministero dell'Interno, ha chiarito che la disposizione del comma 682 ha lo scopo di non penalizzare, ai fini del "patto di stabilità", gli Enti locali soggetti al c.d. monitoraggio dei limiti di giacenza, vale a dire gli enti (Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) per i quali i trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'Interno non sono erogati a determinate scadenze, ma solo quando le disponibilità di cassa dei singoli enti risultano inferiori a determinati limiti prefissati.

Così come riportato al primo periodo del punto C.2 della circolare MEF n. 12/2007, si deve fare riferimento ai soli trasferimenti dallo Stato codificati in bilancio con i codici 2.01 e 4.02 e secondo i codici SIOPE 2101, 2102 e 4201, 4202 e 4203.

Va considerato, inoltre, assimilato ai trasferimenti erariali l'importo attribuito a Province e Comuni quale compartecipazione al gettito IRPEF (codice SIOPE 1121), mentre non deve essere considerato il trasferimento a titolo di addizionale IRPEF.

Poiché la norma non prevede obiettivi programmatici trimestrali del saldo finanziario, l'ente può considerare, ai fini del monitoraggio trimestrale infrannuale, l'ammontare dei trasferimenti da Stato così come registrati nelle proprie scritture.

Per la maggioranza degli Enti locali "monitorati" la somma annuale dei trasferimenti erariali attribuiti in conto residui e/o in conto competenza non supera l'ammontare dei contributi spettanti e comunicati per l'esercizio.

L'applicazione del comma 682 è, pertanto, positiva per tali enti in quanto permette di considerare incassati anche i contributi non attribuiti, sino alla concorrenza dei trasferimenti spettanti per l'esercizio.

Appare opportuno, invece, adottare soluzioni interpretative diverse nei seguenti casi :

1) Enti locali "monitorati" per i quali nell'esercizio 2007 i trasferimenti erariali attribuiti in conto residui e/o in conto competenza superano l'ammontare dei contributi spettanti e comunicati per l'esercizio.

In tale fattispecie si reputa opportuno autorizzare gli enti a considerare incassati - ai fini "patto" - il totale dei trasferimenti incassati nell'esercizio.

Esempio: trasferimenti spettanti e comunicati per l'anno 100

trasferimenti incassati in conto competenza 50

trasferimenti incassati in conto residui 70



Totale trasferimenti incassati 120

Totale trasferimenti incassati a fini "patto" 120

2) Enti locali per i quali è avvenuta l'erogazione in conto residui nel corso del 2007 da parte di altri soggetti dell'Amministrazione centrale di trasferimenti (a titolo di contributi per opere pubbliche ecc.).

In queste fattispecie, qualora le comunicazioni delle spettanze non siano pervenute nell'anno finanziario di riferimento, cioè nell'anno 2007, gli enti devono considerare incassati - ai fini "patto" - il totale dei trasferimenti realmente incassati nell'esercizio.

3) Trasferimenti regionali : diverse Regioni hanno provveduto ad emanare disposizioni in materia di applicazione del comma 682 ai trasferimenti regionali.

Considerando che il richiamo contenuto nella circolare 12 del 2007 alla possibilità di disciplinare nasce comunque dall'esigenza di estendere ai trasferimenti regionali quanto illustrato relativamente ai trasferimenti provenienti dalle Amministrazioni centrali, si ritiene che possano applicarsi ai trasferimenti regionali i medesimi principi illustrati per i trasferimenti erariali.

In ogni caso, appare non giustificabile l'applicazione dei principi del comma 682 a tutte quelle comunicazioni di spettanze effettuate dalle Regioni ad esercizio concluso. (Rif. www.segretariientilocali.it)

TRASFERIMENTI : AI FINI DEL PATTO 2007 CALCOLI TOTALI

Il Ministero dell'Interno, con una nota, chiarisce riguardo all'applicazione del comma 682 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), secondo cui la somma valida per il patto è quella comunicata dall'Amministrazione competente.

La nota del Viminale precisa che anche i trasferimenti erariali attribuiti in conto residui possono essere conteggiati ai fini del patto di stabilità 2007.

Il criterio vale altresì quando queste risorse superano l'ammontare delle spettanze comunicate dall'Amministrazione centrale e abbraccia sia i trasferimenti erariali che quelli regionali.

La nota interpretativa del Ministero ristabilisce la *ratio* del comma 682 che finiva per penalizzare i Comuni più grandi (con popolazione superiore ai 50mila abitanti), imponendo loro di calcolare meno risorse di quelle effettivamente ricevute.

La citata nota annulla questo effetto indesiderato della norma, aprendo le porte del patto a tre tipi di trasferimenti: quelli trasmessi in conto residui anche se superiori alle competenze dell'anno, quelli trasmessi da altri soggetti dell'Amministrazione centrale (ad es. contributi per opere pubbliche) e quelli delle Regioni. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 27 dicembre 2007)

DECRETO PROROGA DEI BILANCI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007 il decreto 20 dicembre 2007 relativo alla "Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2008".

CORTE DEI CONTI : INVESTIMENTI SOLO CON L'AVANZO CERTO

La Sezione di controllo della Corte dei Conti della Liguria, con le pronunce 178 e 180 del 2007, si è soffermata sulla corretta applicazione dell'avanzo, statuendo che le spese per investimenti allocate nel bilancio di previsione dell'ente non si possono finanziare con l'avanzo d'amministrazione solo "presunto", perché ciò non è conforme agli artt. 165 e 187 del TUEL.

Le modalità per l'iscrizione in bilancio dell'avanzo sono dettate dall'art. 187 TUEL, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per spese d'investimento (lett. d), a condizione che si tratti dell'avanzo accertato ai sensi dell'art. 186, cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

L'art. 187, comma 2, TUEL, secondo la Corte, legittima l'utilizzo del solo avanzo accertato dell'esercizio precedente, escludendo, in corso d'anno, applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo residuo risultante dall'ultimo rendiconto approvato "nella presunzione che l'avanzo accertato potrebbe essere stato assorbito dal risultato negativo della gestione del precedente esercizio ancora da formalizzare o dalla gestione dei residui".



Nei casi, oggetto delle sentenze, gli enti hanno applicato l'avanzo risultante dall'esercizio 2005, nella quota non vincolata, al preventivo 2007 per il finanziamento di investimenti, contravvenendo alle disposizioni del TUEL ed al generale principio di cautela secondo cui occorre evitare condotte pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio.

La Corte dei Conti evidenzia che l'avanzo è da considerarsi una posta straordinaria e le risorse per finanziare gli investimenti, per la loro necessaria programmazione, devono essere "certe" e tali evidentemente non sono le risorse individuate nell'avanzo proveniente da risultato di amministrazione non ancora certificato con l'approvazione del rendiconto.

Da un punto di vista generale, il discorso cambia, invece, per l'utilizzo immediato dell'avanzo "vincolato" proveniente da esercizi precedenti. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 17 dicembre 2007)

VERSAMENTO DIRETTO AI COMUNI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. CONDIZIONI ECONOMICHE PER I CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI.

Con decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, sono state definite le modalità per il versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale IRPEF, introdotto dall'art. 1, comma 143, L. n. 296/2006.

Con successive circolari della Direzione Centrale del Ministero, F.L. 21/2007 e F.L. 29/2007, i Comuni interessati sono stati invitati ad attivare appositi conti correnti postali, così da consentire il versamento diretto del tributo, nonché a comunicare i dati, anche modificativi, relativi ai conti correnti in oggetto, tramite apposito modello allegato.

I conti correnti postali dedicati all'accredito dell'addizionale comunale all'IRPEF saranno esenti, per l'anno 2008, da spese di apertura nonché da quelle per tenuta conto e per riga di scrittura.

Poste Italiane s.p.a. ha precisato che tali agevolazioni riguardano anche i conti aperti nel corso del 2007, chiarendo che le eventuali spese già sostenute verranno rimborsate. (Rif. www.interno.it)

FINANZIARIA 2008 - REVISIONE AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Riguardo all'affidamento a terzi della gestione delle entrate, l'art. 1, comma 224, della Finanziaria 2008 sancisce la fine delle società miste.

Con una modifica all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 si è, infatti, stabilito che l'affidamento delle entrate a società miste debba avvenire con procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue che per affidare un incarico ad una società mista occorreranno due gare : una per la scelta del socio privato che deve essere iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, l'altra per l'aggiudicazione del servizio alla società mista.

Non rimarrà, quindi, che la mera esternalizzazione, con scelta del terzo gestore o l'*in house* con società interamente pubblica

Fa discutere l'abolizione dell'ultimo comma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che prevedeva l'obbligo di ricorrere all'ingiunzione fiscale in tutti i casi in cui la riscossione coattiva delle proprie entrate non fosse svolta da Equitalia.

Quanto al prelievo sui rifiuti, con una previsione laconica, l'art. 1, comma 166 della Finanziaria estende al 2008 il blocco del passaggio da tassa a tariffa e viceversa. (Rif. "Il Sole 24 Ore" del 24 dicembre 2007)

NUOVI INTERESSI LEGALI PER I TRIBUTI LOCALI

Dal 1° gennaio 2008, come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. del 15 dicembre 2007, il saggio degli interessi legali è passato dal 2,5% al 3%.

In materia di tributi locali tale incremento potrebbe ripercuotersi sia sul fronte degli accertamenti che su quello dei rimborsi, in relazione a ciò che i singoli Enti locali hanno deliberato in sede regolamentare.

Inciderà, invece, sicuramente nel calcolo delle somme dovute dal contribuente in caso di ravvedimento operoso.

In ciascun Ente locale si possono verificare tre ipotesi:

- 1) non è stata adottata alcuna disposizione regolamentare;



- 2) con regolamento è stata fissata una specifica misura degli interessi annua (per es. 2,75%);
- 3) con regolamento è stato previsto uno spread da aggiungere al saggio degli interessi legali (per es. interesse legale maggiorato dello 0,50%).

In relazione alle tre diverse situazioni il nuovo tasso legale provocherà effetti diversi.

Nel primo caso dall'1/1/2008 gli interessi dovranno essere computati in ragione del 3% su base annua.

Nella seconda ipotesi continueranno ad applicarsi gli interessi del 2,75%; tale misura, infatti, rientra nella fascia consentita dalla legge (da 0 a 6%).

Nell'ultimo caso, a decorrere dal corrente anno, il saggio di interesse passerà automaticamente al 3,50%.

In ogni caso gli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso, devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (Rif. "Italia Oggi" del 5 gennaio 2008)

DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007 N. 248 (DECRETO MILLEPROROGHE) - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

Qui di seguito è la scheda sintetica di lettura degli articoli di interesse degli Enti locali :

- art. 3 - Proroga termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere.

E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine per l'adeguamento in materia di prevenzioni di incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere;

- art. 4 - Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.

E' prorogato al 31 dicembre 2008 il periodo di riferimento per le spese sostenute dai gestori di attività commerciali per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- art. 20 - Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha approvato il nuovo testo delle Norme tecniche per le costruzioni, che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005 per il quale, l'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha previsto una fase sperimentale di applicazione per un periodo di diciotto mesi.

In considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica è emersa la necessità che anche l'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni fosse accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale fosse consentita la possibilità di applicazione - in alternativa - della normativa precedentemente in vigore;

- art. 25 - Divieto di estensione del giudicato.

E' prorogato al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'art. 1, comma 132, della legge 30.12.2004, n. 311, che prevede, per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il personale delle pubbliche amministrazioni;

- art. 29 - Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati.

Ripristinati anche per il 2008 i bonus per la rottamazione del parco circolante più inquinante;

- art. 30 - Proroga dei termini di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La proroga al 31 dicembre 2008 è relativa all'obbligo dei distributori, disposto all'art. 6, comma 1 lettera b), di ritirare gratuitamente, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, l'apparecchiatura usata, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali o organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti;

- art. 32 - Proroga per emissioni da impianti.

Il D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 281 (disposizioni transitorie e finali) della parte V, comma 2, stabiliva che i gestori di impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione del titolo I, e che erano esclusi dal DPR 203/88, dovevano adeguarsi, entro il 29 Aprile 2009, alle disposizioni in materia di riduzione e limitazione delle emissioni in atmosfera. Contemporaneamente indicava come termine perentorio il 29 ottobre 2007 per la presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle



emissioni ai sensi degli artt. del medesimo decreto.

La norma proroga di due anni i termini di presentazione delle domande per gli impianti suindicate;

- art. 33 - Disposizioni in materia di rifiuti.

Prorogato fino al 31 dicembre 2008 il termine di applicazione delle tariffe per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania;

- art. 35 - Disposizioni in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

La disposizione proroga al 31 dicembre 2008 il termine previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale come scadenza a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla Carta d'Identità elettronica;

- art. 36 - Disposizioni in materia di riscossioni.

L'abrogazione dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs. 446 del 1997 disposta dalla legge finanziaria 2008, rischiava di creare forti difficoltà nei Comuni e di generare un grave vuoto normativo.

A colmare tale vuoto legislativo è intervenuta la disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 36 del D.L. 248 del 31 dicembre 2007, che definisce in maniera chiara le modalità con cui può essere espletata la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti locali.

In particolare, l'art. 36 prevede che le entrate locali possano essere riscosse coattivamente tramite:

1) Ingiunzione di pagamento (R.D. 14 aprile 1910, n. 639), nel caso in cui la riscossione coattiva venga svolta in proprio dall'Ente locale o è affidata mediante convenzione alle aziende speciali e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, ed a società miste sempre nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

2) Procedura del Ruolo (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) se la riscossione coattiva è esercitata dagli agenti di riscossione nazionale e cioè, dal 1° ottobre 2006, dopo la riforma del sistema esattoriale, il ruolo è utilizzabile solo dalle società partecipate da Equitalia.

Analiticamente, il comma 1 interviene a sopprimere l'obbligo di versamento, gravante sui concessionari di riscossione, di una quota pari al 20 per cento, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo.

Al comma 3 si prevede poi modalità di rateazione delle somme dovute dal contribuente in caso di liquidazione di imposte e contributi da parte dell'agenzia delle Entrate: viene così ridotto a otto rate trimestrali il numero massimo per la dilazione di somme superiori a 5mila euro. Tale maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell'iscrizione a ruolo, ha l'obiettivo, al crescere dell'importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all'erario le somme dovute. Lo stesso numero di rate viene fissato per le somme superiori cinquantamila euro. Si modifica, poi, il limite di 60 rate previsto per le somme iscritte a ruolo (la ripartizione del pagamento non può superare le 48 rate mensili).

Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'erario il primo pagamento dell'importo rateizzato dall'ufficio;

- art. 38 - Disposizione relativa alla proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale.

La norma proroga fino al 31 dicembre 2008, l'agevolazione fiscale riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in virtù della quale l'aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali viene ridotta del 40% laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno.

In mancanza di tale proroga ai predetti impieghi tornerebbe ad essere applicata l'aliquota prevista per gli usi industriali;

- art. 40 - Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli Enti locali.

E' prorogato al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'art. 24 del D.L. 159/2007 in materia di pagamenti e liquidazione delle transazioni nei Comuni dissestati.

Al comma 4 si dispone l'erogazione di fondi extra (10 milioni di euro) per gli enti in dissesto finanziario che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'art. 268 bis D.Lgs. 267/2000. (Rif. www.anci.it)



CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ANCI, UPI E REGIONI RECLAMANO RUOLO NELLA FASE DI ELABORAZIONE DELLA RIFORMA

Regioni e Enti Locali auspicano di poter avere un ruolo da interlocutori qualificati nella fase di elaborazione della riforma della Cassa Depositi e Prestiti, utile per rilanciare gli investimenti degli Enti Locali, attualmente in fase di preoccupante contrazione.

Nel ricordare che “si discute da tempo di un progetto di riforma della Cassa che sia in grado di rilanciare il ruolo della stessa, sviluppandone nuove capacità di intervento a sostegno degli investimenti degli Enti locali”, ANCI, UPI e Regioni si dichiarano “molto interessati a comprendere lo stato di attuazione di tale progetto e i suoi futuri sviluppi, visto che coinvolge direttamente le funzioni e le competenze” di cui sono titolari Regioni ed Enti locali, necessitando di una condivisione non formale con gli enti che nel territorio, insieme alle Fondazioni Bancarie, sono gli attori principali delle politiche di sviluppo del nostro Paese”. (Rif. www.anci.it)

CATASTO - BANCA DATI AGENZIA DEL TERRITORIO: ACCESSO GRATUITO PER I COMUNI FINO AL 29 FEBBRAIO

E' stata estesa al 29 febbraio 2008 la possibilità per i Comuni, le Comunità montane, le Unioni dei Comuni e le altre forme associative di accedere al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

All'art. 4 (Norma transitoria) del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 si specifica che “Al fine di garantire la continuità nell'accesso alla banca dati ipocatastale, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di Comuni, titolari, alla data del 31 dicembre 2007, della convenzione per l'accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria in esenzione dal versamento dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie, mantengono l'accesso alle predette banche dati senza alcun onere fino e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008”. (Rif. www.anci.it)

NUOVE REGOLE SUGLI APPALTI : IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL REGOLAMENTO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Quest'ultimo contiene tutte le disposizioni regolamentari relative a lavori, forniture e servizi: d'ora in avanti, per gli appalti, si farà riferimento unicamente al Codice dei contratti ed al Regolamento che ne detta le procedure esecutive.

Nuove regole per gli appalti a tutela della sicurezza e del lavoro. I piani di sicurezza nei cantieri dovranno essere sottoposti a verifica obbligatoria, prima di ogni gara, da parte di strutture tecniche accreditate.

Giro di vite sul lavoro irregolare, quello più esposto agli incidenti: il documento unico di regolarità contributiva dovrà essere prodotto in tutte le fasi dell'appalto: dalla qualificazione alla aggiudicazione, dalla firma del contratto fino al collaudo. Chi non è in regola non partecipa alle gare e può subire la risoluzione del contratto. Le casse edili, inoltre, verificheranno se il numero dei lavoratori regolari dichiarati nei cantieri è congruo: in caso contrario (e dunque in caso di sovrautilizzo della forza lavoro o impiego di irregolari) la stazione appaltante può risolvere il contratto d'appalto.

Nel caso di inadempienze contributive e retributive dell'impresa, infine, ogni stazione appaltante provvede a versare contributi e stipendi ai lavoratori, rivalendosi sulle somme spettanti all'appaltatore.

Oltre alla tutela del lavoro, gli altri obiettivi del Regolamento sono la legalità, la prevenzione contro l'infiltrazione criminale negli appalti, la diminuzione del paralizzante contenzioso e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche per garantire velocità, semplificazione e trasparenza.

Sono stati previsti maggiori controlli sul sistema di qualificazione, per evitare che al mercato delle opere pubbliche partecipino imprese “a rischio”, che in passato hanno falsificato i propri requisiti per accreditarsi come capaci di eseguire anche grandi lavori.

Il Regolamento contiene una stretta sia sugli organismi che attestano e accreditano le imprese (le SOA) sia sugli operatori: sono previste sanzioni pecuniarie gradualmente e consistenti per i comportamenti irregolari, fino alla revoca delle autorizzazioni e delle attestazioni e all'esclusione dal mercato.



E poiché anche l'aggiudicazione delle gare con ribassi impossibili stimola spesso irregolarità e contenzioso, il Regolamento contiene sia l'obbligo di "verifica" dei prezzi a base di gara, da sottoporre ad aggiornamento obbligatorio, sia meccanismi di selezione delle offerte che non favoriscono ribassi spropositati ed insostenibili.

L'altro grande problema che paralizza i lavori e moltiplica la spesa pubblica è quello del contenzioso per il quale l'Italia detiene un triste primato a livello comunitario.

La maggior parte del contenzioso è legata al progetto delle opere, la cui presunta inadeguatezza porta le imprese a produrre riserve e ricorsi.

Per evitare tutto questo è stata inserita nel Regolamento la verifica obbligatoria dei progetti da porre a base di gara da parte di strutture interne o esterne all'Amministrazione, ma sempre accreditate che, se sbagliano, pagano.

Grazie al Codice degli appalti ed al Regolamento attuativo, fanno ingresso anche in Italia le procedure telematiche negli affidamenti, che consentono di partecipare alla gara davanti ad un computer.

Il Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'asta elettronica, con una serie di norme, frutto del confronto con i massimi operatori economici comunitari di settore, che consentono di evitare la gara "statica" (con una sola offerta da parte di ogni operatore) e aprono il campo ad una gara "dinamica", con un meccanismo di continui rilanci che dovrebbe favorire grandi risparmi per le Amministrazioni.

Il Regolamento introduce, pertanto, una tecnica innovativa che consente di "vivacizzare" costantemente la gara, evitando che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo.

Tra i nuovi istituti che entrano nel mercato delle opere pubbliche in Italia, di cui il Regolamento definisce la fase esecutiva, va ricordato il "dialogo competitivo", una procedura utilizzabile nelle opere particolarmente complesse, che consente alla stazione appaltante di acquisire il "know how" di imprese specializzate attraverso un confronto articolato e trasparente, che si conclude con la definizione della migliore soluzione da porre a base di gara.

Il Regolamento prevede che vinca la gara l'impresa che produce il miglior progetto preliminare. Essa fornirà i successivi livelli progettuali e provvederà all'esecuzione dell'opera.

Per venire incontro alle richieste delle piccole e medie imprese di costruzioni ed evitare la rincorsa ai ribassi impossibili nei momenti di oscillazione verso il basso del mercato, è stato ridimensionato il requisito della cifra d'affari in lavori, troppo dipendente dalle oscillazioni del mercato, per valorizzare anche altri requisiti di affidabilità degli operatori economici, come il patrimonio netto, il personale, le attrezzature.

Maggiore flessibilità anche per i requisiti di qualificazione dei progettisti, che tra l'altro potranno utilizzare anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.

Agevolazioni, poi, per i consorzi, che usufruiranno di agevolazioni tariffarie per la qualificazione.

Tra le innovazioni più significative una è legata particolarmente alle preoccupazioni "ambientali": per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta l'istituzione di una nuova categoria specialistica che concerne gli interventi a basso impatto ambientale.

Si tratta di tecnologie che evitano, per esempio, di "sventrare" il manto stradale delle città, salvaguardando la scorrevolezza del traffico e limitando l'impatto acustico degli interventi.

Il Regolamento disciplina anche il tanto atteso "performance bond", la garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per le opere di maggiore importo.

La garanzia globale è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento una più vasta "garanzia di fare". E' un sistema non presente finora in l'Italia, ma di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati, che dovrebbe favorire una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. La garanzia globale dovrebbe consentire di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera attraverso "sostituti" precedentemente individuati ed in possesso dei requisiti.

Tra le maggiori novità, infine, l'introduzione della finanza di progetto in adattamento della disciplina per i lavori, che consentirà agli operatori privati di proporre all'Amministrazione progetti per servizi in grado di autofinanziarsi, di interesse pubblico ma a costo zero per l'amministrazione. (Rif. www.segretariientilocali.it)



GARE D'APPALTO, LARGO ALLE SNC

La Corte di giustizia UE, con la sentenza emanata in data 18 dicembre 2007 nella causa C-357/06, ha statuito che non è possibile escludere dalle gare d'appalto pubblico le società di persone.

Il TAR Lombardia aveva proposto la domanda pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra una s.n.c. ed un Comune per l'attribuzione di un contratto per la gestione dei servizi di igiene ambientale.

Il Consiglio comunale aveva affidato con delibera ad una s.p.a. la gestione del servizio, impegnandosi, inoltre, ad acquistare un pacchetto azionario che consentisse all'Amministrazione di diventare socio e di configurare in capo al Comune un potere di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La s.n.c., che aveva garantito la gestione del servizio dal 1996 al 2006, ha impugnato la delibera, facendo valere che il Consiglio comunale non era legittimato ad attribuire direttamente l'appalto.

Il Comune e la s.p.a. hanno sostenuto che il ricorso fosse inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo la s.n.c. una società di persone.

La normativa di riferimento è il TUEL, recante le modalità di aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e i limiti alla possibilità di aggiudicazione in riferimento alla natura della società.

I giudici hanno chiarito che, secondo la direttiva 92/50, le Amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere i candidati o offerenti autorizzati a fornire il servizio solo per il fatto che, in base alle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, avrebbero dovuto essere o persone fisiche o persone giuridiche.

Né è possibile scartare i candidati/offerenti solo per il fatto che la forma giuridica non corrisponde alla società di capitali. (Rif. *"Italia Oggi"* del 19 dicembre 2007)

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: È LEGITTIMA L'ESCLUSIONE DA UNA GARA PER GRAVE NEGLIGENZA NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE APPALTO

E' questo il principio con cui il TAR Puglia – Lecce, Sez. II, con sentenza 20 dicembre 2007 n. 4309, ha respinto il ricorso proposto da una un'impresa avverso il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per grave negligenza, ex art. 38, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nell'esecuzione di un precedente appalto.

Nella specie, la grave negligenza era consistita nella violazione dell'obbligo di sorvegliare un cantiere, in pendenza dell'effettuazione del collaudo delle opere realizzate, così consentendo la perpetrazione di un furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici già installati, di notevole valore ed entità.

In particolare, il TAR Lecce ha ritenuta legittima l'esclusione in quanto:

- l'inadempimento era stato accertato dal Stazione appaltante, visto che era stata decretata la risoluzione del precedente contratto (e i relativi atti non risultavano impugnati dalla ditta interessata nelle sedi competenti);
- allo stesso modo, era da considerare accertata dall'Amministrazione la gravità della negligenza che aveva connotato il complessivo operato della ditta in questione nell'esecuzione del contratto, negligenza che era consistita nel non aver adeguatamente sorvegliato il cantiere in pendenza dell'effettuazione del collaudo. Al riguardo, la ditta, nonostante avesse richiesto alla Stazione appaltante il rimborso delle spese di guardiania (quindi contestando che il ritardo del collaudo fosse da ascrivere a se stessa), allo stesso tempo aveva denunciato di aver subito il furto di una parte dei materiali e degli impianti tecnologici installati negli appartamenti, il che non poteva non denotare una grave negligenza nell'esecuzione del contratto per ciò che attiene alla adeguatezza della guardiania, atteso che i materiali asportati erano di notevole valore ed entità;
- in sede di rinnovazione del procedimento (a seguito del suo annullamento per mancanza di motivazione), la commissione di gara aveva valutato espressamente entrambi i profili summenzionati, assolvendo quindi adeguatamente all'onere motivazionale imposto dall'art. 38, lett. f), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

La commissione, inoltre, aveva dato rilievo alla circostanza che, a seguito dell'ordine impartito dal direttore dei lavori, la ditta in questione non aveva realizzato gli interventi necessari al completamento dei lavori (sostanzialmente integrando l'intervento con i materiali asportati), il che aveva portato poi alla risoluzione del contratto. (Rif. www.diritto.it)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE: DECRETO 28 DICEMBRE 2007 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

È stato pubblicato il 17 gennaio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17/01/2008 il decreto interministeriale sul piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Individuazione degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili e riparto della disponibilità finanziaria».

Obiettivo del programma straordinario è, in generale, quello di ampliare su tutto il territorio nazionale l'offerta di alloggi sociali ed, in particolare, garantire alle famiglie sotto sfratto appartenenti a specifiche categorie sociali il cosiddetto “passaggio da casa a casa”.

Allegati al decreto, la ripartizione del fondo tra le Regioni e l'elenco dei progetti prioritari da soddisfare con le risorse a disposizione.

L'effettiva erogazione dei finanziamenti avverrà tramite la Cassa depositi e prestiti, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha stipulato una apposita convenzione per la gestione delle risorse del piano straordinario.

(Rif. www.noccioli.it)

APPROVATO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO AL CODICE AMBIENTALE (DL 152/2006).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in terza e ultima lettura come prescrive la legge, lo schema di decreto legislativo correttivo al Codice ambientale (D.L. 152/2006).

Con questo decreto saranno sanate 6 infrazioni comunitarie, già aperte nei confronti del nostro Paese, e 2 condanne della Corte di Giustizia.

In sintesi, il decreto approvato riscrive integralmente le norme in materia di VIA e VAS (Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) e stabilisce tempi certi per la VIA, che andrà fatta sul progetto definito e non più preliminare - dai 150 giorni ad un massimo di 330 giorni (per le opere più complesse) senza possibilità di prolungamenti indefiniti.

E' stato, inoltre, eliminato il silenzio-rigetto, ossia il meccanismo automatico in base al quale, in assenza di risposte, si considerava rifiutata la richiesta valutazione presentata. Ora si avrà sempre un provvedimento motivato entro i termini stabiliti. In caso di superamento dei termini il provvedimento andrà alla decisione del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento recepisce anche le direttive comunitarie in materia di partecipazione dei cittadini che oggi sono sostanzialmente esclusi dal processo decisionale. I cittadini potranno così intervenire già all'inizio dell'iter procedimentale.

La modifica delle norme relative alla VAS consentirà di superare le infrazioni comunitarie aperte nei confronti del nostro Paese.

In materia di rifiuti, il decreto ristabilisce la gerarchia dei principi di gestione: riduzione, riutilizzo, riciclo. Prevede una nuova disciplina del settore dei consorzi che sono lo strumento con il quale i produttori (insieme con recuperatori e riciclatori) si fanno carico di gestire i rifiuti e gli imballaggi da essi prodotti. (Rif. www.segretarielocali.it)